



## ALLEGATO III

### **DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NOTTURNA ALLA CARPA NELLE ACQUE LIBERE DELLA REGIONE ABRUZZO**

(art. 24 comma 18 della L.R. 28/2017)

- Art. 1 - Principi e Finalità
- Art. 2 – Periodi e luoghi di pesca
- Art. 3 - Documenti
- Art. 4 - Tesserino segnacatture
- Art. 5 - Divieti
- Art. 6 - Vigilanza e Controllo
- Art. 7 - Mezzi, Esche e Sistemi di Pesca
- Art. 8 - Gare di Pesca
- Art. 9 - Norme Comportamentali e Morali

#### **ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ**

Il presente disciplinare regola la pesca notturna alla Carpa (*Cyprinus carpus*) (d'ora in avanti carpfishing notturno) nelle acque libere della Regione Abruzzo, al di fuori dei Parchi e delle Riserve.

L'inosservanza delle prescrizioni previste nel presente disciplinare è sanzionabile ai sensi della Legge Regionale n. 28/2017.

#### **ART. 2 PERIODI E LUOGHI DI PESCA**

Il carpfishing notturno è esercitabile dal 1° luglio al 30 aprile, da un'ora dopo il tramonto e fino a un'ora prima dell'alba.

Il carpfishing notturno può essere svolto esclusivamente nel Lago di Bomba (Provincia di Chieti), nel Lago di Sant'Angelo (Comune di Casoli Provincia di Chieti) e nel Canale Collettore del Fucino, da 100 mt. a valle delle pompe di sollevamento, a 100 mt. a monte della chiusa in loc. Incile (Madonnone), per un tratto di circa km. 8.00 (provincia di L'Aquila).

#### **ART. 3 DOCUMENTI**

Il pescatore che intende praticare il carpfishing notturno deve essere munito di:

- copia del versamento della tassa di concessione regionale ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L.R. 28/2017;
- tesserino segna catture rilasciato dalla Regione Abruzzo.
- documento d'identità in corso di validità.

I residenti fuori della Regione Abruzzo devono essere muniti di licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dagli organismi territorialmente competenti e tesserino segna catture rilasciato dalla Regione Abruzzo.

#### ART. 4 TESSERINO SEGNACATTURE

Il pescatore, prima dell'inizio del carpfishing notturno, deve annotare sul tesserino segna catture la giornata di pesca.

Sul tesserino è obbligatorio annotare anche i dati del pescato.

Le annotazioni vanno eseguite con mezzi indelebili.

#### ART. 5 DIVIETI

E' vietato il carpfishing notturno dal 1° maggio al 30 giugno e negli altri periodi di divieto eventualmente indicati nel calendario ittico.

È vietato trattenere il pesce catturato che deve essere rilasciato con la massima attenzione in modo da non arrecargli danno, utilizzando per la slamatura un materassino pneumatico e bagnandosi le mani prima di toccarlo

E' altresì vietato:

- l'uso e la detenzione di esche vive di qualsiasi tipo e specie, nonché crostacei, larve, vermi, uova di pesce, pesce vivo o morto, fouillis, ver de vase e artificiali;
- l'uso della bentonite, l'argilla e qualsiasi tipo di terra per amalgamare le esche o per qualsiasi altro uso, l'uso di pastelle o di altri agglomerati sull'amo;
- l'uso di ami multipli (ancorette o altro) con o senza ardiglione;
- la pesca con il galleggiante;
- l'uso di qualsiasi natante, compreso il ciambellone, sia per recarsi sul luogo di pesca che nell'esercizio della stessa;
- l'uso a strappo di attrezzi armati con amo e ancoretta, intendendosi con "uso a strappo" l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non sia l'apparato boccale;
- portare sul luogo di pesca esche proibite;
- portare sul luogo di pesca contenitori portatili o altri mezzi atti al trasporto del pescato,
- l'uso dell'ecoscandaglio durante l'esercizio della pesca;
- esplicitare l'azione di pesca con piedi in acqua. E' permessa l'entrata in acqua con l'utilizzo di stivali, ma solo fino all'altezza del ginocchio, esclusivamente per guadinare la preda.
- abbandonare ami con esca e rifiuti di qualsiasi genere sulle rive di corsi o specchi d'acqua a tutela della fauna e dell'ambiente in generale.

#### ART. 6 VIGILANZA E CONTROLLO

Per consentire i necessari controlli su richiesta delle persone incaricate alla vigilanza, i pescatori sono obbligati a:

- consegnare i documenti di pesca;
- salpare immediatamente la lenza e mostrare l'esca usata.

#### ART. 7 MEZZI, ESCHE E SISTEMI DI PESCA

Ai fini dell'attività di pesca, i pescatori devono:

- utilizzare contemporaneamente non più di due canne della lunghezza massima di 4 metri, armate di un solo amo, usando montature con piombi di peso non inferiore a 50 grammi;
- essere dotati di un materassino pneumatico per la slamatura;
- utilizzare esclusivamente ami singoli;

- utilizzare esclusivamente esche del tipo Boilies (di diametro inferiore a 40 mm), Pellets e Granaglie purché cotte;
- utilizzare un guadino con apertura della rete di almeno 80 cm;
- usare obbligatoriamente la tecnica di innesco cosiddetta "hair rig", con amo completamente scoperto; la tecnica consiste nel posizionare l'esca su un breve terminale posto qualche centimetro a valle dell'amo, in modo da permettere al pesce di aspirare l'esca ma non di inghiottire l'amo. In questo modo l'amo ferra il pesce in bocca e può essere estratto facilmente;
- utilizzare adeguati parastrappi (shock leader). Si tratta di spezzoni di finale di lenza con diametro e carico di rottura maggiori rispetto al filo raccolto nel mulinello. Ciò permette che durante la fase di lancio lo strappo subito dalla lenza venga assorbito, e il piombo non venga perso;

#### ART. 8

##### GARE DI PESCA

Le Associazioni di cui all'art. 4 della L.R. 28/2017 possono organizzare gare di pesca notturna alla Carpa dal 1° luglio al 30 aprile, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alla Regione in base a quanto previsto dalle linee guida per l'esercizio della pesca.

I partecipanti alla gara devono essere muniti dei documenti previsti all'art. 3; possono inoltre utilizzare sul luogo di pesca contenitori portatili o altri mezzi atti al mantenimento del pescato in attesa delle operazioni di misurazione.

#### ART. 9

##### NORME COMPORTAMENTALI E MORALI

Il pescatore deve tenere in giusta considerazione i pescatori vicini, non calando le proprie lenze lateralmente e comunque non allargandosi oltre il necessario, cercando di evitare tutte quelle situazioni che possano disturbare la quiete altrui.

Il pescatore non deve danneggiare in nessuna maniera terreni o luoghi pubblici e privati, campi coltivati, alberi, recinzioni o passaggi per cercare di arrivare alla postazione di pesca con camper, auto, moto o altri mezzi.

Il pescatore deve mantenere il posto di pesca pulito, recuperare e gettare negli appositi contenitori qualsiasi tipo di rifiuto. Ove il posto di pesca fosse sprovvisto di contenitori, raccogliere il tutto in sacconi da gettare poi nel primo cassonetto rinvenuto.